



**Città di Recco**  
Città Metropolitana di Genova  
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

**COPIA**

ORDINANZA DEL SINDACO  
n. 105 del 04-05-2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 17 MAGGIO 2020 ALLA LUCE DELL'ORDINANZA REGIONE LIGURIA N. 25/2020.**

SETTORE SINDACO

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 102 del 02/05/2020 ad oggetto: *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Aggiornamento disposizioni in vigore fino all'8 maggio 2020*;

**RICHIAMATO** il DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020) nel frattempo entrato in vigore in data 4 maggio 2020;

**RICHIAMATA** altresì l'ordinanza della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 recante: *"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020"*;

**RITENUTO** pertanto opportuno, nell'attesa di eventuali ulteriori disposizioni, aggiornare la propria precedente ordinanza n. 102/2020;

Per tutto quanto sopra riportato, fino alla data del 17 maggio 2020 compreso;

**ORDINA**

1. RESTANO INDIVIDUATI ed interdetti al pubblico accesso i luoghi seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti:
  - Tutta la linea di costa, dell'arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti;

- Lungomare Marinai d'Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta S. Anna, Lungomare Italia;
2. RESTANO ESCLUSI dal precedente punto 1:
- i residenti e le persone domiciliate nelle rispettive zone nell'esercizio delle attività necessarie previste dal DPCM 26 aprile 2020, i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo nonché i titolari ed operatori degli stabilimenti balneari che possono procedere con i lavori per le installazioni ed allestimenti necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che dei piccoli chioschi, assicurando il rispetto delle modalità disposte dall'ordinanza Regione Liguria n. 19/2020;
  - le imprese e i lavoratori autorizzati per gli interventi di dragaggio e ripascimento, i lavori di completamento del depuratore comprensoriale e opere collegate, i lavori alla piscina di Punta Sant'Anna, nonché tutti gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari nella zona individuata;
  - le persone che accedono alle attività commerciali per il ritiro del cibo da asporto in ossequio all'ordinanza regionale n. 25 del 03/05/2020;
  - I residenti della Regione Liguria, proprietari di imbarcazioni, cui è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID 19, nonché per quanto consentito dal punto 10) dell'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020 relativa alle uscite in barca. È obbligatorio il rientro in giornata presso la abitazione abituale;
  - I residenti della Regione Liguria proprietari di seconde case cui è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e di riparazione necessarie per la tutela della sicurezza e conservazione del bene, da parte del proprietario dell'immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
  - le persone che effettuano attività di pesca sportiva dilettantistica alla foce del torrente, pesca ricreativa in mare da svolgersi esclusivamente lungo i moli, banchine e pennelli, con divieto di accesso agli arenili, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  - le persone che effettuano attività sportive acquatiche, esclusivamente in modalità individuale, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, nel pieno rispetto del distanziamento sociale di mt. 2, con assoluto divieto di sostare sull'arenile;
3. Fino alle ore 24 del 17 maggio 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei luoghi predetti;
4. Resta fermo quanto previsto dalla propria precedente ordinanza n. 100 del 30/4/2020 recante: "Interdizione spiaggia settore centrale e spiaggia denominata "Spiaggia dei Frati", per operazioni di ripascimento e contestuale divieto cautelativo di balneazione" nello specchio acqueo tra il punto 128 "Piscina A.Ferro" che si estende dal Molo Punta

S. Anna a Pennello Largo dei Mille ed il punto 129 "Baracchetta Biagio" che si estende da Pennello Largo dei Mille a Pennello Scogliera San Michele;

5. E' vietato l'accesso alle aree verdi, aree giochi e giardinetti;
6. Negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale, ad eccezione dei residenti nella Regione Liguria per le motivazioni e con le modalita' individuate nell'ordinanza della Regione Liguria, n. 25 del 03/05/2020, punto 19;
7. Sul territorio del Comune di Recco, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 commi 2, 3 e 4 del DPCM 26 aprile 2020, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, o in subordine qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
8. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.;
9. E' consentito svolgere dalle ore 6.00 alle ore 22.00 la seguente attività motoria e attività all'aria aperta, secondo quanto disposto dall'art. 1 punto f) del DPCM 26 aprile 2020 e dal punto 7) dell'ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020 ad esempio:
  - corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
  - attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato dal D.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti).

E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

10. E' consentito svolgere passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo persone residenti nella stessa abitazione, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
11. Per tutte le attività previste al punto 9 e al punto 10 si richiama quanto disposto al punto 7 della presente ordinanza, relativamente all'obbligo dell'uso di mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso;
12. Restano chiusi gli impianti sportivi comunali in attesa dell'emanazione delle apposite linee guida da parte dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall'art.1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
13. Al personale addetto al pubblico delle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi DPCM e successive altre disposizioni normative, e' fatto

obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione minima quale mascherina e guanti monouso. Gli stessi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro;

14. E' consentito accedere ai cimiteri cittadini che resteranno aperti secondo il normale orario;

15. Il mercato settimanale e' sospeso fino a nuove disposizioni;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza abbia validita' fino al 17 maggio 2020 o ad eventuale sua revoca con apposito provvedimento del Sindaco;
- che venga inserita nel sito della trasparenza e nella pagina istituzionale del Comune di Recco;
- che venga notificata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli operatori economici interessati;
- l' inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- l'esplicita abrogazione di ogni altra ordinanza in contrasto o regolante gli stessi aspetti del presente atto

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli.

### **DISPONE**

- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Recco;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Recco;
- che il presente atto sia trasmesso al Commissariato P.S. di Rapallo;
- che sia trasmessa al personale per gli adempimenti di competenza;

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

**IL SINDACO**

Dott. Carlo Gandolfo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93